



PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

*Sviluppo sostenibile tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*



Determinazione	Numero 144	Data 19/04/2016
-----------------------	----------------------	---------------------------

OGGETTO RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE MINI DAL 20.04.2016 AL 19.04.2017 E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE MINI DAL 20.04.2016 AL 19.04.2017 E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA SPESA.

IL RESPONSABILE DI UNITA' OPERATIVA

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28.10.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale nr. 254 del 31.10.2015 con il quale è stato differito al 31.03.2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016;

Vista altresì la determinazione nr. 1 del 07.01.2016 con la quale vengono prorogati gli attuali incarichi di Posizione Organizzativa a decorrere dal 01.01.2016 e assegnate provvisoriamente le risorse finanziarie e umane già assegnate con determinazione nr. 397 del 18.11.2015;

Richiamata la determinazione del Responsabile dell'U.O.2 Finanziario e Personale n. 320 del 22.09.2015 con la quale si approvava il noleggio dalla Ditta Italiana Audion s.r.l. di una nuova macchina affrancatrice modello PostBase Mini per 6 mesi al costo di € 120,00 (20,00 € mensili) rinnovabili, salvo disdetta da parte del cliente, di 12 mesi in 12 mesi allo stesso canone, con possibile adeguamento Istat al costo della vita;

Considerata la necessità di procedere al rinnovo del noleggio della macchina affrancatrice per garantire la regolarità delle spedizioni dell'Ente;

Vista la nota prot. n. 3934 del 12.04.2016, allegata in copia all'originale della presente, con la quale la società Italiana Audion s.r.l. ha comunicato al Parco che il noleggio della macchina affrancatrice sarà rinnovato per un anno dal 20.04.2016 al 19.04.2017 al canone concordato di € 20,00 mensili senza applicazione dell'adeguamento Istat, per complessivi € 240,00 oltre Iva al 22% per totali € 292,80 da pagarsi in unica soluzione al momento del rinnovo;

Acquisito il CIG Z3719170EE;

Preso atto altresì che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'approvazione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato.

- 1) Di rinnovare il noleggio dalla Ditta Italiana Audion s.r.l. della macchina affrancatrice in dotazione all'Ente modello PostBase Mini per una spesa di € 240,00 (20,00 € mensili) oltre Iva al 22% per totali € 292,80;
- 2) Di impegnare la spesa di € 292,80 al cap. 132.1 "Spese postali", T.E. 1.03.02.16.002 registrando l'impegno n. **2016/169** sul bilancio 2016 in considerazione della scadenza dell'obbligazione giuridicamente perfezionata;
- 3) Di liquidare a favore della Ditta Italiana Audion s.r.l. l'importo di € 292,80 senza successivo atto, atteso che il capitolo ed il relativo impegno risultano determinati con il presente provvedimento.

Creditore	C/R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Stanz. Residuo	/	Già Utilizzato	Importo €
ITALIANA AUDION SRL	C	2016	169	01021	120	132	1	17.000,00		16.110,00	292,80

Il Responsabile dell'Unità Operativa
ANGELO PAVANELLO





PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

PROVINCIA DI MI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

PROPOSTA N. 205 DEL 13/04/2016

OGGETTO:

RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE POSTBASE
MINI DAL 20.04.2016 AL 19.04.2017 E ASSUNZIONE DELLA RELATIVA
SPESA.

Settore	Anno	Imp.	Interv.	V	C	A	Stanz.	Già Impegnato	Importo €
U.O. 1 - DIREZIONE GENERALE	2016	169	01021	120	132	1	17.000,00	16.110,00	292,80


Il Responsabile del Settore Finanziario

Parco Lombardo
della Valle del Ticino
ARRIVO 2016 3934
del 12-04-2016



7160000393401

Oggetto: I: CONTRATTO POSTBASEMINI ANNUALE
Mittente: Monica Are <monica@fp-francotyp.it>
Data: 12/04/2016 09:20
A: Protocollo <protocollo@parcoticino.it>
CC: Marco Sangiorgi <sangiorgi@fp-francotyp.it>

Buongiorno,
come da accordi telefonici le comunico le condizioni del rinnovo del contratto di noleggio della macchina affrancatrice da Voi in uso :

N. 1 macchina affrancatrice postbase mini
Durata contratto 20/04/2016 - 19/04/2017
Prezzo complessivo € 240 + iva 22%
Si precisa che non verrà applicato l'adeguamento istat

Cordiali saluti.

Monica Are | Administration Department



FP Italia - Italiana Audion srl
Via Pomponazzi 9, 20141 Milano
Tel. 02 895 460 86-7
Fax 02 895 484 62
Web fp-francotyp.it
Email monica@fp-francotyp.it
Pec italianaaudion@lamiappec.it



FP utilizza solo materiali a basso impatto ambientale

ITALIANA AUDION SRL Socio Unico – Sede Legale Via Pomponazzi 9 - 20141 MILANO – Registro imprese di Milano,
Cod. Fisc. e Partita Iva 10495590159 – R.E.A. Milano 1379799 – Registro A.E.E. n. IT 11020000007037 - Capitale
Sociale Euro 98.000 i.v. – Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Francotyp Postalia
International GmbH

Questo messaggio è destinato unicamente alla persona o al soggetto ai quali è indirizzato e può contenere informazioni riservate e/o coperte da segreto professionale, la cui divulgazione è proibita. Qualora non siate i destinatari designati non dovrete leggere, utilizzare, diffondere o copiare le informazioni trasmesse. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio per errore, vogliate cortesemente contattare il mittente e cancellare il materiale dai Vs. computer.

This message is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged information, the disclosure of which is prohibited. If you are not the intended recipient you may not read, use

disseminate or copy the information transmitted. If you have received this message in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

— Allegati: _____

CONTRATTO ANNUALE PARCO LOMBARDO VALLE DEL TICINO.pdf

245 KB



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (202933:0001)

Tra Italiana Audion srl socio unico, P.I. 10495590159, con sede a Milano, Via Pietro Pomponazzi 9,

e

SOCIETA'

PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

Con indirizzo / sede legale in

Via Isonzo 1

20013 Magenta (MI)

Codice fiscale / P.IVA

08914300150

si stipula e si conviene, senza riserva alcuna, quanto segue:

1. RESPONSABILITA'

1.1 E' fatto espresso divieto al conduttore di:

- 1.1.a manomettere o apportare modifiche ovvero integrazioni ai Prodotti contrattuali, nonché operare qualsiasi spostamento ubicativo dei medesimi senza averlo preventivamente comunicato per iscritto al LOCATORE;
- 1.1.b utilizzare, nel servirsi dei Prodotti contrattuali, materiali o accessori diversi da quelli autorizzati dal LOCATORE;
- 1.1.c sublocare, dare in pegno, cedere in uso a qualsiasi titolo, anche gratuito, a terzi i Prodotti contrattuali, ovvero consentire che sugli stessi si creino vincoli o diritti di terzi che possano recare pregiudizio al LOCATORE;
- 1.1.d cedere a terzi il presente contratto, né i diritti dallo stesso scaturenti.
- 1.2 Il conduttore, con la consegna dei Prodotti contrattuali, ne diventa custode e responsabile sia nei confronti del LOCATORE che dei terzi, rispondendo in via esclusiva per la perdita o il deterioramento dei Prodotti contrattuali, nonché per i danni da questi arrecati a terzi.
- 1.3 Il LOCATORE non assume alcuna responsabilità per i danni che il Conduttore dovesse subire utilizzando i Prodotti contrattuali ovvero in caso di mancato funzionamento dei predetti Prodotti.
- 1.4 La funzionalità di PostBase Mini è garantita soltanto con l'utilizzo di materiale inchiostriante originale

2. PAGAMENTO

- 2.1 Il canone di locazione è pattuito in €20 mensili per 12 mesi per un totale di €240 + IVA pagabili all'atto della sottoscrizione del contratto
- 2.2 Al termine dei 12 mesi il contratto si intende tacitamente rinnovato per successivi 12 mesi e così di 12 mesi in 12 mesi al costo di €20 mensili (+ IVA) da pagare in un'unica soluzione (€240) all'inizio di ogni periodo di rinnovo.
- 2.3 L'importo dei canoni di locazione sarà soggetto all'inizio di ogni anno solare ad automatico aggiornamento calcolato sulla base degli indici ISTAT costo
- 2.4 Il periodo dei 12 mesi decorre a partire dal giorno della consegna della macchina affrancatrice.
- 2.5 In caso di mancata ricezione del pagamento per gli iniziali 12 mesi di contratto il LOCATORE addebiterà al conduttore, a titolo di risarcimento, la cifra forfettaria di €450 pari al valore delle spese sostenute per l'assegnazione e l'inizializzazione della macchina affrancatrice.

3. DURATA

- 3.1 La durata del contratto è stabilita in 12 mesi
- 3.2 Al termine dei 12 mesi il contratto si intende tacitamente rinnovato per successivi 12 mesi e così di 12 mesi in 12 mesi salvo disdetta del conduttore da inviare tramite raccomandata A/R, o mezzo equivalente, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto

4. RISOLUZIONE

- 4.1 Il LOCATORE si riserva la facoltà di dichiarare il presente contratto risolto di diritto ex art. 1456 c.c. in caso di mancato, parziale o ritardato pagamento anche di una sola rata del canone di locazione pattuito;
- 4.2 In caso di risoluzione del contratto ai sensi della clausola 4.1 il conduttore sarà obbligato al pagamento a favore di Italiana Audion S.r.l. di un importo pari ai canoni che avrebbe dovuto ancora corrispondere in forza del presente contratto. Resta salvo il diritto del LOCATORE al risarcimento per maggior danno.

5. RECESSO

- 5.1 Il Conduttore può recedere dal presente contratto comunicando la propria volontà al LOCATORE tramite raccomandata A/R, o mezzo equivalente, entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

6. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI CONTRATTUALI

- 6.1 Il Conduttore si impegna a restituire i Prodotti contrattuali alla scadenza naturale del presente contratto ovvero in caso di risoluzione o di recesso. In caso di ritardo nella riconsegna, il Conduttore sarà tenuto al pagamento in favore di Italiana Audion S.r.l. di una penale dell'importo di Euro 50,00= per ogni giorno di ritardo.

7. FORO COMPETENTE

- 7.1 Per qualunque controversia, comunque derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.

Milano, 12/04/2016,

NOME E COGNOME

TIMBRO E FIRMA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente i seguenti articoli: 1 (Responsabilità), 3 (Durata), 4 (Risoluzione), 5 (Recesso), 6 (Restituzione dei prodotti), 7 (Foro competente).

Si dichiara, inoltre, che ogni singola clausola del presente contratto è stata oggetto di specifica contrattazione tra le parti.

Milano, 12/04/2016,

NOME E COGNOME

TIMBRO E FIRMA

